

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.PRES.  
N. 06090/2017 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 6090 del 2017, proposto da:

Rita Nicoli', Massimo Sirotti, Francesca Romana Cillo, Corrada Daniela Milone, Alessandra Amatori, Luigia Bianco, Elena Caliri, Stefania Indelicato, Donatella Mazzoni, Cristiano Berolli, Annalaura Maria Assunta Rotundo, Patrizia Savino, Valentina Bucci, Daniele Martinez, Francesca Sallustio, Maria Chiara Sallustio, Cecilia Zoppini, Stefania Carrisi, Ottavia Lucisano, Virginia Lima, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Lembo, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini 30;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ambito Territoriale per la Provincia di Agrigento, Ambito Territoriale per la Provincia di Alessandria, Ambito Territoriale per la Provincia di Ancona, Ambito Territoriale per la Provincia di Aosta, Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo, Ambito Territoriale per la Provincia di Ascoli-Piceno, Ambito Territoriale per la Provincia

di Asti, Ambito Territoriale per la Provincia di Avellino, Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, Ambito Territoriale per la Provincia di Belluno, Ambito Territoriale per la Provincia di Benevento, Ambito Territoriale per la Provincia di Bergamo, Ambito Territoriale per la Provincia di Biella, Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna, Ambito Territoriale per la Provincia di Bolzano, Ambito Territoriale per la Provincia di Brescia, Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi, Ambito Territoriale per la Provincia di Cagliari, Ambito Territoriale per la Provincia di Caltanissetta, Ambito Territoriale per la Provincia di Campobasso, Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, Ambito Territoriale per la Provincia di Catania, Ambito Territoriale per la Provincia di Catanzaro, Ambito Territoriale per la Provincia di Cesena-Forlì, Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti, Ambito Territoriale per la Provincia di Como, Ambito Territoriale per la Provincia di Cosenza, Ambito Territoriale per la Provincia di Cremona, Ambito Territoriale per la Provincia di Crotone, Ambito Territoriale per la Provincia di Cuneo, Ambito Territoriale per la Provincia di Enna, Ambito Territoriale per la Provincia di Ferrara, Ambito Territoriale per la Provincia di Firenze, Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia, Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone, Ambito Territoriale per la Provincia di Genova, Ambito Territoriale per la Provincia di Gorizia, Ambito Territoriale per la Provincia di Grosseto, Ambito Territoriale per la Provincia di Imperia, Ambito Territoriale per la Provincia di Isernia, Ambito Territoriale per la Provincia di La Spezia, Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila, Ambito Territoriale per la Provincia di Latina, Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce, Ambito Territoriale per la Provincia di Lecco, Ambito Territoriale per la Provincia di Livorno, Ambito Territoriale per la Provincia di Lodi, Ambito Territoriale per la Provincia di Lucca, Ambito Territoriale per la Provincia di Macerata, Ambito Territoriale per la Provincia di Mantova, Ambito Territoriale per la Provincia di Massa-Carrara, Ambito Territoriale per la Provincia di Matera, Ambito Territoriale per la Provincia di

Messina, Ambito Territoriale per la Provincia di Milano, Ambito Territoriale per la Provincia di Modena, Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli, Ambito Territoriale per la Provincia di Novara, Ambito Territoriale per la Provincia di Nuoro, Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano, Ambito Territoriale per la Provincia di Padova, Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo, Ambito Territoriale per la Provincia di Parma, Ambito Territoriale per la Provincia di Pavia, Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia, Ambito Territoriale per la Provincia di Pesaro-Urbino, Ambito Territoriale per la Provincia di Pescara, Ambito Territoriale per la Provincia di Piacenza, Ambito Territoriale per la Provincia di Pisa, Ambito Territoriale per la Provincia di Pistoia, Ambito Territoriale per la Provincia di Pordenone, Ambito Territoriale per la Provincia di Potenza, Ambito Territoriale per la Provincia di Prato, Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa, Ambito Territoriale per la Provincia di Ravenna, Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Emilia, Ambito Territoriale per la Provincia di Rieti, Ambito Territoriale per la Provincia di Rimini, Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, Ambito Territoriale per la Provincia di Rovigo, Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno, Ambito Territoriale per la Provincia di Sassari, Ambito Territoriale per la Provincia di Savona, Ambito Territoriale per la Provincia di Siena, Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa, Ambito Territoriale per la Provincia di Sondrio, Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto, Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo, Ambito Territoriale per la Provincia di Terni, Ambito Territoriale per la Provincia di Torino, Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani, Ambito Territoriale per la Provincia di Treviso, Ambito Territoriale per la Provincia di Trieste, Ambito Territoriale per la Provincia di Udine, Ambito Territoriale per la Provincia di Varese, Ambito Territoriale per la Provincia di Venezia, Ambito Territoriale per la Provincia di Verbano-Cusio-Ossola, Ambito Territoriale per la Provincia di Vercelli, Ambito Territoriale per la Provincia di Verona, Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia, Ambito

Territoriale per la Provincia di Vicenza, Ambito Territoriale per la Provincia di Viterbo, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale Per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Per il Trentino Alto Adige, Ufficio Scolastico Regionale per la Valle D'Aosta, Miur - Dipartimento Per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - Dir.Gen.Personale Docente Scolastico non costituiti in giudizio;

***nei confronti di***

Raffaella Calderoni non costituito in giudizio;

***per la riforma***

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 01751/2017, resa tra le parti, concernente - del Decreto Ministeriale del 3 giugno 2015 n. 325 a firma del MIUR nella parte in cui, durante la fase di aggiornamento delle graduatorie per l'anno scolastico 2015/2016, divulgato con la nota emessa in pari data, non ha permesso l'inserimento nelle GAE dei docenti abilitati con TFA secondo ciclo, ma ha limitato il predetto aggiornamento solo a coloro che sono già presenti nelle predette graduatorie.

- del DDG n. 767 del 17 luglio 2015, a firma del MIUR, nella parte in cui, in occasione del piano straordinario delle assunzioni non dispone l'immissione in ruolo dei docenti istanti in quanto abilitati TFA secondo ciclo, non inseriti nelle

GAE.

- del DM n. 248 del 2015 pubblicato il giorno 4 maggio 2015, a firma del MIUR, nella parte in cui non dispone, per gli abilitati con i Tirocini Formativi Attivi secondo ciclo, il loro inserimento (e aggiornamento) nelle graduatorie ad esaurimento; ma dispone il solo aggiornamento delle graduatorie di istituto.

- Del Decreto Ministeriale n. 235/2014, pubblicato in data 09 aprile 2014, a firma del pro tempore Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella parte in cui non prevede, la possibilità per i docenti abilitati con i Tirocini Formativi Attivi secondo ciclo, di essere ammessi - a partire dall'anno scolastico in corso e, comunque dall'a.s. 2015/2016 sino al 2017 – nella III^ fascia, oppure in altra fascia provinciale aggiuntiva (IV^ fascia), delle predette graduatorie

- del decreto Ministeriale del 25 marzo 2013, n. 81, a firma del Ministro dell'Università, Istruzione, e Ricerca p.t: “Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249”, concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». (13G00120) (pubblicato in GU Serie Generale n.155 del 4-7-2013), nella parte in cui all'art. 4, comma 1, lett. m, modifica l'art 15 del D.M. n. 249/2010, aggiungendo l'art. 27 bis, il quale prevede che: “i titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto non consentono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ... essi danno diritto esclusivamente all'iscrizione nella II fascia nelle graduatorie di istituto, e di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami.”

- Per le medesime e anzidette ragioni: del DM n. 53 del 2012; del DM n. 44 del 2011; del DM n.

42 del 2009, Dm n. 249 del 2010 tutti a firma del MIUR e di ogni altro atto e-o

provvedimento

conseguenziale e-o connesso anche ad oggi non conosciuto;

- Del DM n. 495 del 22 giugno 2016, a firma del Ministro pt, e dei pedissequi allegati, tra cui la nota del medesimo giorno a firma della direzione per il personale scolastico n. 16827, nella parte in cui non è previsto l'inserimento a pieno titolo nelle Graduatorie ad esaurimento, III fascia o IV fascia, dei docenti abilitati con TFA; e, nella parte in cui, non è previsto per essi docenti la possibilità di accedere al servizio online, come predisposto dallo stesso MIUR, al fine di formulare domanda di inserimento nelle predette GAE, entro il giorno 8 luglio 2016 ore 14.00, anche ai fini della valutazione dei titoli e dei servizi, riservando tale procedura soltanto ai docenti che già risultano iscritti nelle predette Graduatorie. Nonché nella parte in cui non è previsto l'accoglimento delle domande formulate in via cartacea dai ricorrenti esclusi dalle GAE, legittimando gli ATP o USR a rifiutare tali istanze. Nonché delle Graduatori ad esaurimento (e dei pedissequi decreti di pubblicazione a firma deidirigenti scolastici provinciali e regionali pt), nei limiti dell'interesse di ogni ricorrente, come pubblicate, tutte entro la data del 10 settembre 2016 sui siti istituzionali, dai n. 101 Ambiti Territoriali Provinciali Scolastici, nella parte in cui, in relazione alla classe di concorso e alla provincia di ciascun ricorrente, come per ciascuno di essi specificata in epigrafe, non è previsto il loro inserimento nella III o IV fascia delle GAE, né con riserva e né a pieno titolo. Di qualunque silenzio serbato e ogni altro atto e-o provvedimento, presupposto, consequenziale e-o connesso tra cui: Il DDG 643 pubblicato il giorno 11 luglio 2016, a firma della Direzione Generale per il personale scolastico, del MIUR, dei pedissequi allegati e della pedissequa nota n. 18736, tutti pubblicati in pari data, ossia il giorno 11 luglio 2016, nella parte in cui, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto, non permettono l'inserimento nella prima fascia delle predette graduatorie, e, il contestuale inserimento nelle GAE, dei docenti abilitati con i percorsi TFA.

- delle graduatorie ad esaurimento e dei pedissequi decreti di approvazione emessi annualmente, come analiticamente indicati nello schema del ricorso introduttivo e motivi aggiunti con specificazione dell'ATP e della data di pubblicazione, nonché di ogni eventuale silenzio serbato, nella parte in cui non è previsto l'inserimento degli istanti, in quanto abilitati con i Tirocini Formativi Attivi secondo ciclo, nelle graduatorie ad esaurimento dell'ATP di interesse. Nonché del diniego comunicato erga omnes dal MIUR, sul sito istituzionale, in data 18 settembre 2015 (Prot. n.30343 del 18 settembre 2015) nella parte in cui non prevede l'inserimento degli istanti nel piano delle assunzioni in quanto non iscritti nelle GAE; di tutti ed eventuali decreti di esclusione dalle GAE e di qualunque forma di silenzio eventualmente serbato, nonché di tutti gli altri provvedimenti impugnati con ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti che qui si intendono come integralmente riportati, trascritti ed impugnati.

Vista l'istanza per la notificazione mediante pubblici proclami in calce al ricorso n. 6090/2017 depositata in data 19 agosto 2017 presentata dall'avv. Michele Lembo.

Rilevato che il gravame di che trattasi concerne aggiornamento triennale delle graduatorie ad esaurimento;

Considerato che la richiesta di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami per via telematica può essere accolta, con la pubblicazione del ricorso e della sentenza appellata nel testo integrale sul sito web dell'Amministrazione resistente, nonché l'avviso contenente l'indicazione dell'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e del numero di registro generale del ricorso, del nome dei ricorrenti, della amministrazione intimata, e di almeno uno dei controinteressati, degli estremi dei provvedimenti impugnati, e di un sunto dei motivi di ricorso;

Visto l'art. 41 comma 4 c.p.a.;

P.Q.M.

Autorizza la richiesta di notificazione per pubblici proclami mediante la pubblicazione dell'estratto del ricorso sul sito internet del M.I.U.R. (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) con le modalità indicate in motivazione, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del presente decreto.

Le prove delle eseguite notificazioni verranno depositate nella Segreteria della Sezione nei 30 (trenta) successivi.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 25 agosto 2017.

**Il Presidente**  
**Luigi Maruotti**

**IL SEGRETARIO**